



COMUNE DI ARIZZANO  
Provincia del Verbano - Cusio - Ossola  
Ufficio Tributi

## AVVISO

### NOVITA' ANNO 2016 SU AGEVOLAZIONI IMU PER L'ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL PRIMO GRADO.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, avente oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (**Legge di Stabilità 2016**), contiene alcune modifiche sulla disciplina dell'IMU.

L'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, con il comma 10 interviene sull'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, in materia di IMU. In particolare, con la lettera *b*) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- *il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune;*
- *il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato) e non classificato in A/1, A/8 o A/9;*
- *il contratto di comodato deve essere registrato.*

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni richiamate, si segnala che il possesso dei suddetti requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante la presentazione da parte dei contribuenti di apposita dichiarazione.

Si segnala, infine, che per far decorrere dal 1° gennaio la suddetta riduzione del 50% dell'imposta i contratti sulle abitazioni date in comodato gratuito a figli e genitori dovranno essere stati registrati entro il 01 marzo 2016, in quanto per i contratti registrati all'Agenzia delle Entrate le regole dell'imposta di registro impongono la registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto (articolo 13, comma 1, del DPR 131/1986). In caso di registrazione in ritardo dei contratti, esistono due opzioni:

1. *pagare una piccola sanzione sulla tardiva registrazione;*
2. *considerare il contratto solo dal momento della registrazione, pagando le imposte piene per i mesi non coperti dalla registrazione.*

Arizzano, 27.05.2016